



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 4 del 02/02/2026**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA CASCINE RONCO - POSA RETE IN FIBRA OTTICA –
PROSEGUO LAVORI - CHIUSURA TEMPORANEA STRADA**

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta SERTORI SPA per conto della società Fibercop S.p.A, assunta al protocollo comunale in data 02/02/2026 con il n. 2614, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di proseguire con lavori di manomissione suolo pubblico per la posa della rete in fibra ottica in via CASCINE RONCO, con la chiusura temporanea della strada in quanto la limitata larghezza della carreggiata non consente il senso unico alternato di circolazione dei veicoli;

VISTO il provvedimento finale Unico S.U.A.P. n. 83 del 08/09/2025, pratica 151SUAP/2025 di autorizzazione alla società FIBERCOP S.P.A. all'occupazione e manomissione suolo pubblico per l'esecuzione di opere di sviluppo della rete in fibra ottica;

RILEVATO che lo svolgimento dell'attività, causa la limitata larghezza della strada, non consente di mantenere, in ogni localizzazione, per entrambi i sensi di marcia, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. *"Nuovo codice della strada"*, ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

1.1) in relazione all'avanzamento del cantiere mobile, **dal giorno 03/02/2026 al giorno 06/02/2026, in via CASCINE RONCO**, strada avente larghezza ridotta, **nel periodo orario 08:00 – 18:00, il DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli.**

- previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica e di indicazione dei percorsi alternativi;

2) ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:

2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;

2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;

2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;

2.4) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1);

2.5) di assicurare, durante lo svolgimento dell'attività:

2.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni**;

2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza,

2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi;

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente;

INFORMA

1) che, ai sensi della l. 241/1990:

1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;

- 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
- 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Corpo di Polizia Locale</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.